

REGOLAMENTO

DELLE COMMISSIONI DI GARANZIA

DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Approvato a norma di Statuto
dalla Commissione Nazionale
di Garanzia il 12/10/1984

REGOLAMENTO COMMISSIONI DI GARANZIA

ART. 1 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni di Garanzia ai diversi livelli di competenza (provinciale, federazione estera, regionale e nazionale), vigilano sull'osservanza dello Statuto ed hanno potere di iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, oltrechè in relazione all'assolvimento dei doveri politici e morali degli iscritti, anche nei casi di inerzia degli organi politici per gli adempimenti in ordine alla disciplina delle organizzazioni e dei compagni, all'interno del Partito e nelle funzioni di rappresentanza all'esterno.

Le Commissioni svolgono funzioni di garanzia per il Partito nel rapporto con gli iscritti e verso l'esterno e di garanzia per l'iscritto nel rapporto con il Partito e gli altri compagni.

Le Commissioni operano anzitutto con un'azione preventiva, anche in collaborazione con gli altri organi del Partito, per assicurare il rafforzamento della morale e del costume socialista e delle regole democratiche, trasparenza e circolazione delle idee e delle energie nella vita del Partito.

ART. 2 - COMPOSIZIONE COMMISSIONI DI GARANZIA

Le Commissioni di Garanzia sono elette dal Congresso del livello corrispondente a maggioranza qualificata, in modo da garantire la rappresentanza proporzionale di tutte le componenti politiche espresse nel Congresso.

La Commissione Nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal Congresso Nazionale.

Le Commissioni regionali sono composte da 13 membri.

Le Commissioni provinciali ed estere sono composte da 7 membri.

I membri della Commissione di Garanzia hanno eguali diritti e doveri nell'esercizio delle funzioni relative alla propria carica.

ART. 3- INTERPRETAZIONI DI STATUTO

La Commissione Nazionale di Garanzia, su richiesta motivata o per propria iniziativa, si pronuncia con apposite delibere, in seduta plenaria, sulle interpretazioni delle norme statutarie, assicurando unicità di valutazione e di indirizzo che valgano per tutti i casi simili.

Il controllo sulla osservanza dello Statuto e delle delibere interpretative già approvate in sede nazionale è competenza, ai diversi livelli, della Commissione Provinciale, Regionale e Nazionale.

La Commissione Nazionale di Garanzia, nel quadro della applicazione dello Statuto, può esprimere pareri agli organi politici, di propria iniziativa o su richiesta motivata da parte di organizzazioni del Partito o di iscritti.

ART. 4 - LE FUNZIONI DI PREVENZIONE

Le Commissioni di garanzia, in ordine alle funzioni di prevenzione di cui all'art. 1, possono fornire pareri ai singoli iscritti o organi di Partito, segnalare problemi, sollecitare adempimenti statutari, ed assumere le iniziative e le decisioni necessarie, anche di intesa ed in collaborazione con altri organi di Partito.

Le Commissioni di garanzia possono allo stesso fine chiedere formalmente incontri o spiegazioni ai singoli iscritti o organi di Partito.

ART. 5 - ANAGRAFE PATRIMONIALE

Alle Commissioni di Garanzia va sottoposta la descrizione dello stato patrimoniale e finanziario dei compagni.

Le Commissioni di Garanzia, ai rispettivi livelli di competenza, richiedono, in via prioritaria ai propri membri ed ai compagni eletti o designati a cariche pubbliche o a cariche esecutive di Partito, una dichiarazione d'onore sul loro stato patrimoniale e finanziario e sulle loro fonti di reddito.

La Commissione Nazionale di Garanzia e, previa autorizzazione di questa, le Commissioni regionali e provinciali di garanzia, possono operare con apposita delibera procedure di accertamento.

ART. 6 - FUNZIONE CONCILIATIVA

Le Commissioni di Garanzia possono esercitare un'azione conciliativa, relativamente a questioni di competenza delle Commissioni stesse, nei casi di contrasto tra i compagni o tra i compagni e gli organi di Partito o fra gli stessi organi di Partito, anche indicando le soluzioni ed i comportamenti a ciò necessari.

ART. 7 - DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI

Le Commissioni di Garanzia nel caso di difformità o di inerzia da parte degli organi politici in relazione alla disciplina delle organizzazioni e all'attuazione delle norme statutarie e regolamentari procedono, al livello corrispondente di competenza, a sollecitare gli opportuni adempimenti.

Le Commissioni di Garanzia stabiliscono di volta in volta, a seconda della necessità del caso, il termine entro il quale l'organo di Partito deve conformarsi alle norme vigenti, termine che non potrà essere superiore ai due mesi, salvo deroga della Commissione Nazionale di Garanzia.

Nel caso di inadempimento o ritardo le Commissioni possono assumere in sostituzione, le relative decisioni.

ART. 8 - DISCIPLINA ISCRITTI

La disciplina degli iscritti è affidata alle Commissioni di Garanzia che, ai diversi livelli di competenza, iniziano e svolgono il relativo procedimento disciplinare e per le infrazioni accertate pervengono al giudizio di responsabilità e comminano le sanzioni previste dall'art. 33 dello Statuto.

Alle Commissioni di Garanzia è rimessa la determinazione della durata e delle modalità di esecuzione delle sanzioni e, in caso di urgenza o di opportunità, l'adozione di provvedimenti cautelativi.

ART. 9 - I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il compagno che venga meno ai suoi doveri politici e morali di membro del Partito è sottoposto alle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità del caso:

- a) il richiamo;
- b) la deplorazione;
- c) la rimozione dagli incarichi di Partito e l'invito a dimettersi dalle cariche ricoperte per designazione del Partito;
- d) la sospensione;
- e) l'espulsione.

Di tali provvedimenti, nonché della loro eventuale revoca o modifica, potrà essere deliberata la pubblicazione attraverso la stampa del Partito.

ART. 10 - SOSPENSIONI CAUTELATIVE

La sospensione cautelativa viene emanata, con apposita delibera, dalla Commissione di Garanzia competente.

La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta dell'interessato, revoca la sospensione cautelativa, con apposita delibera, quando vengono meno i fatti che l'hanno determinata.

Trascorsi sei mesi dalla data della sospensione l'interessato può chiedere comunque una revisione del provvedimento, con un nuovo giudizio che tenga conto dell'attualità o meno dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 11 - CARICHE DELLA COMMISSIONE

Le Commissioni di Garanzia eleggono nel proprio seno, a voto segreto, il Presidente ed il Segretario, a maggioranza assoluta dei componenti. Possono, con la stessa maggioranza revocarli o sostituirli.

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ne coordina il lavoro, mantiene il collegamento con gli altri organi del Partito.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti, redige i verbali delle sedute, raccoglie la documentazione e custodisce gli atti della Commissione.

Le Commissioni possono eleggere uno o più Vice Presidenti, di cui uno vicario, con il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento e di coadiuvarlo nel caso di delibere urgenti, di cui all'art. 21.

La Commissione Nazionale di Garanzia può nominare una commissione con il compito di coadiuvare il Presidente.

ART. 12 - INCOMPATIBILITA'

I membri delle Commissioni di Garanzia non possono far parte contemporaneamente di più Commissioni di Garanzia, nè dello stesso livello, nè di diverso livello.

I membri delle Commissioni di Garanzia non possono essere contemporaneamente membri, nei livelli corrispondenti, degli altri organi di Partito.

I membri delle Commissioni di Garanzia sono incompatibili, a tutti i livelli, con la carica di membri della Direzione (ad esclusione del Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia che ne fa parte di diritto), di Ministro o Sottosegretario, di Segretario Regionale e di Segretario di Federazione. Sono inoltre incompatibili con la carica di Presidente o Assessore di Giunta Regionale o Provinciale e di Sindaco o Assessore nei comuni capoluogo.

Le incompatibilità di cui al precedente paragrafo non sono applicate, come norma transitoria, ai compagni nominati dal Congresso del Partito nelle Commissioni in data antecedente alla entrata in vigore del presente regolamento.

Le incompatibilità relative alla situazione di controllore-controllato o funzionali, con incarichi esecutivi di Partito o di Enti esterni, sono valutate e stabilite, su richiesta motivata o per propria iniziativa, dalla Commissione Nazionale di Garanzia, che si pronuncia con delibera approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

La Commissione Nazionale di Garanzia valuta inoltre l'idoneità dei membri delle Commissioni al loro ruolo di garanti del Partito e dei compagni e pertanto che la loro immagine non possa risultare discussa nel Partito e nell'opinione pubblica ai fini dei compiti che devono assolvere.

A questo scopo i membri delle Commissioni di Garanzia devono rilasciare alla Commissione Nazionale di Garanzia una dichiarazione attestante la loro estraneità a fatti e situazioni che possano rendere discussa la loro immagine pubblica.

La Commissione Nazionale di Garanzia, nel caso di tali incompatibilità, assume le relative decisioni con delibera approvata dalla maggioranza degli aventi diritto.

ART. 13 - DECADENZA O SCIoglIMENTO DELLE COMMISSIONI
DI GARANZIA

Qualora nelle Commissioni di Garanzia si verificano situazioni di assenteismo o ripetute inadempienze da parte dei singoli componenti o della Commissione nel suo complesso, tali da compromettere l'esercizio dei propri compiti, la Commissione Nazionale di Garanzia può intervenire richiamando i singoli, o la Commissione nel suo insieme, alla necessità di adempiere ai propri doveri entro un termine stabilito oltre il quale può dichiarare la decadenza dei singoli membri o lo scioglimento dell'intera Commissione, con delibera motivata e approvata con la maggioranza degli aventi diritto.

ART. 14 - NOMINE STRAORDINARIE DELLE COMMISSIONI
DI GARANZIA

Nel caso in cui il Congresso provinciale o regionale non abbia provveduto alla nomina della Commissione provinciale e regionale; nel caso di decadenza di singoli membri delle Commissioni di Garanzia o di scioglimento delle stesse, per motivi di funzionalità, inadempienza o inidoneità; nel caso di dimissioni di membri delle Commissioni di Garanzia; le nomine vengono effettuate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, con delibera approvata con la maggioranza degli aventi diritto.

ART. 15 - DOVERI DEGLI ISCRITTI E DEGLI ORGANI DEL PARTITO
NEI RAPPORTI CON LE COMMISSIONI DI GARANZIA

Gli iscritti al Partito ed in particolare coloro che ricoprono incarichi di responsabilità ed i membri delle Commissioni di Garanzia hanno l'obbligo di informare le Commissioni di Garanzia competenti di ogni notizia, comunque loro pervenuta, di fatti relativi a possibili inosservanze, da parte di iscritti al Partito, nei doveri politici e morali nella società e nell'esercizio di pubbliche funzioni.

Gli organi del Partito ed i singoli compagni sono tenuti a fornire alle Commissioni di Garanzia ogni assistenza utile per l'espletamento delle funzioni delle Commissioni stesse.

Le Commissioni di Garanzia hanno diritto di avere in visione ogni atto interno di Partito, di ottenere la testimonianza di ogni iscritto, di promuovere incontri con organi collegiali di Partito.

ART. 16 - DEFERIMENTI E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI

La Commissione di Garanzia esamina sia i casi pervenutigli per deferimento o denuncia di organi del Partito o di singoli compagni, sia i casi e le situazioni relative a notizie acquisite di propria iniziativa.

La Commissione, può decidere di archiviare allo stato la questione o la notizia o di avviare sulla stessa una indagine preliminare o un procedimento disciplinare.

Tali decisioni possono essere assunte dal Presidente, sentito l'ufficio di Presidenza, fatti salvi i diritti dei singoli membri della Commissione di riproporre alla discussione della Commissione stessa Tali questioni o altre di loro iniziativa.

Il Presidente o il Segretario informano periodicamente i membri della Commissione delle nuove questioni da sottoporre alla competenza della Commissione stessa.

ART. 17 - COMPETENZE DI ALTRI ORGANI DEL PARTITO

La Commissione di Garanzia deve trasmettere gli atti in suo possesso e il materiale raccolto all'organo di Partito ritenuto eventualmente competente dei casi ad essa pervenuti.

ART. 18 - RISERVATEZZA DEGLI ATTI

Gli atti delle Commissioni di Garanzia sono riservati ed alla loro visione possono accedere solamente i componenti delle Commissioni stesse.

I membri delle Commissioni sono tenuti al segreto per tutto ciò che concerne gli atti pervenuti e le decisioni adottate, quando per le stesse non sia stata assunta delibera di pubblicazione.

ART. 19 - LIVELLI DI COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

La Commissione Provinciale di Garanzia è competente in prima istanza per tutti gli iscritti alla Federazione corrispondente, ivi inclusi coloro che ricoprono cariche interne od esterne al Partito fino al livello provinciale compreso, ad esclusione del Segretario provinciale e dei membri della Commissione Provinciale di Garanzia la cui competenza, in prima istanza, è affidata alla Commissione Regionale di Garanzia.

Nel caso in cui nella stessa provincia vi siano più Federazioni si costituisce una Commissione di Garanzia per ciascuna Federazione.

La Commissione di Garanzia della Federazione estera è equiparata alla Commissione Provinciale di Garanzia.

La Commissione Regionale di Garanzia è competente in prima istanza per tutti i compagni che ricoprono incarichi interni o esterni al Partito e in Enti di livello regionale, ad esclusione del Segretario Regionale e dei membri della Commissione Regionale di Garanzia la cui competenza in prima istanza è affidata alla Commissione Nazionale di Garanzia.

La Commissione Nazionale di Garanzia è competente in unica istanza per i membri della Direzione e dell'Assemblea Nazionale, per i parlamentari nazionali ed Europei, per i membri della Commissione Nazionale di Garanzia, per i compagni che ricoprono incarichi, interni o esterni al Partito, di livello Nazionale.

ART. 20 - AVOCAZIONI

Le Commissioni Regionali di Garanzia o la Commissione Nazionale di Garanzia possono avocare al proprio esame un problema normalmente di competenza di una Commissione di livello precedente, nei casi di inerzia della stessa o nei casi di connessione delle questioni di merito con altre già al proprio esame.

L'avocazione per i casi di inerzia prevede l'invito alla Commissione interessata ad ottemperare entro un termine non inferiore ai 10 giorni, salvo che nei casi di urgenza di cui all'art. 21.

ART. 21 - CASI URGENTI

Nel caso di comprovata e motivata urgenza, quando ci siano situazioni nelle quali il rinvio delle decisioni compromette irrimediabilmente la possibilità di intervento e di soluzione, o quando ci siano fatti che costituiscono grave danno per l'immagine morale del Partito o quando ci siano iscritti investiti da gravi accuse giudiziarie o oggetto di mandato di cattura, la Commissione di Garanzia può assumere, senza alcuna formalità, ogni necessario provvedimento cautelativo. La Commissione deve contemporaneamente dare inizio al relativo procedimento disciplinare di merito.

Nel caso di impossibilità di riunire tempestivamente la Commissione o l'ufficio di Presidenza, il Presidente può operare in via straordinaria con le decisioni di intervento cautelare necessarie, sottoponendole a ratifica della Commissione alla prima riunione.

Nel caso accertato di mancato intervento della Commissione di Garanzia del livello competente, tali decisioni possono essere assunte dalla Commissione di Garanzia di livello superiore, o per essa il Presidente.

ART. 22 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI

Le Commissioni di Garanzia si riuniscono in seduta plenaria straordinaria, su convocazione del Presidente con almeno tre giorni di anticipo.

Per la validità di tali riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

Le Commissioni di Garanzia si possono riunire anche in seduta ordinaria settimanale o bisettimanale o comunque a data fissa e prestabilita.

Tali sedute ordinarie sono stabilite dalla Commissione in un giorno della settimana (o a settimane alterne) e con un orario che restano invariati. La relativa convocazione è comunicata per iscritto dal Presidente ai membri, specificando che si intende valida per tutte le riunioni successive.

Le sedute ordinarie così prestabilite sono valide con la presenza di qualsiasi numero di membri, comunque non inferiore a 3 per le Commissioni Provinciali, a 5 per le Commissioni Regionali, a 7 per la Commissione Nazionale.

ART. 23 - VALIDITA' DELLE DELIBERE

Nelle riunioni plenarie straordinarie per la validità delle delibere occorre la maggioranza dei presenti, salvo che per i casi nei quali il regolamento prevede una diversa specifica maggioranza.

Nelle riunioni ordinarie quando non sia presente la maggioranza assoluta dei componenti è necessario, per la validità delle delibere il voto favorevole di almeno 3 membri per la Commissione Provinciale, di 5 membri per la Commissione Regionale e di 7 membri per la Commissione Nazionale.

Vengono sottoposti alla seduta straordinaria plenaria della Commissione i problemi di grande rilievo politico, le questioni di principio, le interpretazioni di Statuto, quelle sulle quali la Commissione si pronuncia in termini innovativi, e inoltre ogni altra questione richiesta dal Presidente o rispettivamente da almeno 2 membri nella Commissione Provinciale, 3 membri nella Commissione Regionale, 5 membri nella Commissione Nazionale.

ART. 24 - SOTTOCOMMISSIONI

Le Commissioni di Garanzia possono articolarsi in sottocommissioni, alle quali vengono attribuite specifiche competenze.

ART. 25 - COMMISSIONE ISTRUTTORIA E GIUDICANTE

La Commissione di Garanzia organizza i propri lavori in una sezione istruttoria e una giudicante. Nei singoli procedimenti i componenti della Commissione di Garanzia non possono fare parte contemporaneamente delle due sezioni.

Nel caso la composizione della Commissione non consenta di organizzare le sottocommissioni permanenti istruttoria e giudicante, tale distinzione avviene caso per caso.

Il Presidente della Commissione di Garanzia assegna l'incarico ad uno o più membri della Commissione, che si costituiscono per ogni singolo procedimento in Commissione istruttoria dello stesso.

La Commissione istruttoria, o il compagno incaricato della istruttoria, riferiscono le conclusioni del proprio lavoro alla Commissione di Garanzia che delibera costituendosi in sezione giudicante.

I compagni che hanno fatto parte della istruttoria non partecipano alla votazione e alla delibera relativa al caso su cui hanno riferito.

ART. 26 - ACCERTAMENTI E PROCEDURE ISTRUTTORIE

La Commissione di Garanzia, o per essa l'ufficio di Presidenza può decidere di avviare una indagine preliminare su notizie in proprio possesso.

Ne affida la esecuzione ad uno o più membri della Commissione, i quali, svolti senza alcuna formalità gli opportuni accertamenti, dovranno riferirne alla Commissione in una delle successive riunioni.

La Commissione di Garanzia, o per essa l'ufficio di Presidenza in base alle notizie in proprio possesso e accertata la propria competenza, può decidere di aprire un formale procedimento disciplinare nei confronti di uno o più compagni affidandone l'incarico istruttorio ad uno o più dei suoi componenti.

I membri della Commissione istruttoria hanno piena facoltà di procedere nei compiti del proprio ufficio e di chiedere la testimonianza e la collaborazione dei compagni e delle strutture di Partito.

I compagni nei confronti dei quali il procedimento è aperto devono essere avvisati per iscritto, salvo casi di forza maggiore, ed avere una sintetica contestazione degli addebiti loro mossi.

Hanno diritto, salvo casi di forza maggiore, di essere convocati per essere sentiti in sede istruttoria o di poter fornire per iscritto le proprie valutazioni.

Hanno diritto di produrre documenti e di proporre la audizione di compagni.

ART. 27 - TEMPI DELLE DELIBERE E DEI RICORSI

Le decisioni delle Commissioni di Garanzia (sia le sentenze di prima istanza, sia i ricorsi), devono essere deliberate entro 90 giorni dall'apertura del procedimento formale o dal ricevimento del ricorso.

La Commissione di Garanzia può approvare un rinvio di altri 90 giorni, con delibera motivata. Può ottenere un ulteriore rinvio dei termini, con richiesta motivata e approvata dalla Commissione Nazionale.

ART. 28 - COMUNICAZIONE DELLE SENTENZE

La sentenza delle Commissioni di Garanzia va comunicata entro 10 giorni, con lettera scritta, all'interessato, ed alla organizzazione di Partito corrispondente.

La Commissione Provinciale di Garanzia deve darne comunicazione contemporaneamente anche alla Commissione Regionale di Garanzia e alla Commissione Nazionale di Garanzia; la Commissione Regionale di Garanzia deve darne comunicazione contemporaneamente anche alla Commissione Nazionale di Garanzia.

Per la eventuale pubblicazione sull'Avanti! e sulla stampa é necessaria l'autorizzazione della Commissione Nazionale di Garanzia.

ART.29 - ESECUTIVITA' DELLE DELIBERE

Le delibere delle Commissioni Provinciali e Regionali di Garanzia sono immediatamente esecutive per i provvedimenti cautelari.

Non é esecutivo, nel caso di ricorso dell'interessato, il provvedimento di espulsione; esso si traduce in sospensione dal Partito, in attesa della delibera della Commissione di livello superiore.

Non sono esecutive, nel caso di ricorso dell'interessato, le delibere di dimissioni da cariche elettive (Consigliere Comunale, ecc.) o da altri incarichi per i quali, nel caso di accoglimento del ricorso, non vi sarebbe possibilità di rimedio. La decisione diventa esecutiva quando viene ratificata dalla Commissione di livello superiore.

Sono esecutivi subito tutti gli altri provvedimenti, salvo che l'interessato richieda specificatamente la sospensione della esecutività del provvedimento e che tale sospensione sia approvata dalla Commissione Regionale di Garanzia, che deve decidere entro 10 giorni, o dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

Le delibere della Commissione Nazionale di Garanzia sono immediatamente esecutive.

ART. 30 - DIRITTO DI RICORSO

Avverso le decisioni assunte in prima istanza dalle Commissioni di Garanzia possono appellarsi alla Commissione di Garanzia di livello superiore l'interessato e l'organo o i compagni denunzianti.

Il ricorso va presentato da parte dell'interessato entro 30 giorni dalla ricezione della lettera che gli comunica la sentenza.

La Commissione Nazionale di Garanzia ha, comunque, il diritto di riesame.

Sulle delibere delle Commissioni Provinciali è ammesso ricorso alla Commissione Regionale di Garanzia e sulle decisioni di questa è ammesso ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia.

Sulle delibere delle Commissioni di Garanzia delle Federazioni Estere è ammesso il ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia.

Sulle delibere in prima istanza delle Commissioni Regionali di Garanzia è ammesso ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia.

Sulle decisioni assunte in prima istanza dalla Commissione Nazionale di Garanzia o per competenza e per avocazione, è ammessa la richiesta di una seconda istanza di giudizio, che sarà assunta dalla stessa Commissione Nazionale di Garanzia, sulla base di una seconda istruttoria operata da una Commissione istruttoria composta da compagni diversi da quelli che avevano fatto parte della prima.

ART. 31 - PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI DI PARTITO

Il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia partecipa di diritto, con voto consultivo, alla Direzione Nazionale del Partito. I membri della Commissione Nazionale di Garanzia, partecipano con voto consultivo, all'Assemblea Nazionale.

Il Presidente della Commissione Regionale di Garanzia partecipa, nello stesso modo, all'Esecutivo Regionale del Partito e i membri della Commissione Regionale di Garanzia al Direttivo Regionale.

Il Presidente della Commissione Provinciale di Garanzia partecipa nello stesso modo all'Esecutivo Provinciale e i membri della Commissione Provinciale di Garanzia al Direttivo Provinciale.

ART. 32 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI LAVORO
DELLE COMMISSIONI

Gli organi di Partito devono assicurare alle Commissioni di Garanzia del rispettivo livello le strutture di lavoro necessarie, la sede, l'utilizzo dell'apparato e degli altri mezzi occorrenti allo svolgimento dei loro compiti.

ART. 33 - COORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GARANZIA

La Commissione Nazionale di Garanzia può assumere le iniziative opportune nei confronti delle Commissioni Provinciali e Regionali per esaminare e coordinare i problemi di comune competenza e potenziare l'impegno complessivo delle Commissioni di Garanzia nell'adempimento delle proprie funzioni.

ART. 34 - REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

Le norme di funzionamento delle Commissioni di Garanzia, la specificazione delle loro competenze, le procedure relative sono oggetto di regolamento approvato dalla Commissione Nazionale, con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto al voto.